

ACCESSO DI UN INSEGNANTE A DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ASSEGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO IN FASE INTERPROVINCIALE – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR Campania - Ambito Territoriale della Provincia di, Ufficio IX

FATTO

La sig.ra, docente di scuola primaria, ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016 – 2017 partecipando alla fase provinciale della relativa procedura, senza tuttavia ottenerlo. Successivamente la ricorrente apprendeva che nella fase interprovinciale della medesima procedura, il trasferimento, per la stessa sede da sé prescelta ed indicata, era stato ottenuto da altra docente. La sig.ra presentava pertanto all' Ufficio IX dell'Ambito Territoriale della Provincia di, un'istanza d' accesso, datata 17 novembre 2016, chiedendo copia della documentazione da cui si evincesse la ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione del trasferimento in fase interprovinciale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 14 gennaio 2017, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso presentato dalla sig.ra deve ritenersi fondato poiché l'istante ha richiesto di accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridica-soggettiva.

Tale forma di accesso cd. endoprocedimentale trova regolamentazione nel combinato disposto degli artt. 7 e 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90: la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento conferisce all'accedente la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione e ciò anche con riferimento agli altri partecipanti alla medesima procedura.

Il diniego opposto dall'amministrazione adita deve pertanto considerarsi illegittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 marzo 2017)